

LA TASSA DI CIRCOLAZIONE FORFETARIA PER I VEICOLI TRA I 20 E 30 ANNI

Questa materia è regolata dai comma 2) e 3) dell' Art. 63 della Legge 342/2000.

E' doveroso prestare la massima attenzione alla definizione che viene richiamata dal comma 2) e che estende i benefici anche ai veicoli tra i 20 e 30 anni che possano essere considerati "di **particolare** interesse storico" e che vengono così identificati:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

Le definizioni di cui alle lettere a) e b) sono inequivocabili e non possono prestarsi a interpretazioni. La corretta identificazione dei veicoli di cui alla lettera c) presenta invece maggiori difficoltà e, correttamente, il Legislatore ha delegato questa determinazione ad altri nel successivo comma 3) "I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente."

E' questo il punto cruciale, che ha dato origine a tutti quegli spiacevoli equivoci che durano da ormai troppi anni.

Se da una parte la FMI pubblica annualmente un elenco di motoveicoli che, con propria determinazione, giudica di "particolare interesse storico", dall'altra l'ASI ha sempre rifiutato di pubblicare tale elenco affermando la propria impossibilità a farlo ed ha autonomamente deciso di fornire agli enti preposti (Agenzia delle Entrate, Ministero dei Trasporti) l'elenco, aggiornato annualmente, dei veicoli dei propri tesserati iscritti nell'apposito Registro.

Questo atteggiamento dilatorio ha provocato la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, della bozza di circolare Prot. n. **2001/81335** di data 1 giugno 2001 che, oltre a fornire l'interpretazione autentica di alcuni punti poco chiari dell'Art. 63, afferma esplicitamente che "**non è più richiesto il requisito dell'iscrizione nei registri storici**" ed elenca "gli adempimenti a carico dell'ASI e della FMI per l'individuazione dei veicoli ammessi al regime di favore", adempimenti che si limitano alla semplice compilazione di un elenco di veicoli aventi le caratteristiche previste dal comma 2) lettera c).

Invece di adeguarsi alle precisazioni dell'Agenzia delle Entrate, il Consiglio Federale dell'ASI, dopo un infruttuoso scambio di corrispondenza con il Ministero competente, in data 9 novembre 2001 ha deliberato di fornire annualmente agli enti interessati, l'elenco dei veicoli dei propri soci che avevano ottenuto nell'anno l'iscrizione al Registro.

Questa **delibera**, e il relativo commento giustificativo, viene reiterata annualmente ed inviata agli enti interessati.

E qui trova chiara spiegazione la crescita esponenziale dei tesserati ASI, passati da alcune migliaia del 2000 agli oltre 130.000 dichiarati nel 2008 ! Ma si tratta di veri appassionati ? Lasciamo all'ASI la risposta !

Se la politica dell'ASI, che le ha portato in meno di un decennio oltre 100.000 nuovi tesserati "coatti a vita", è chiara, meno chiara è l'acquiescenza delle istituzioni che non hanno saputo, o voluto, far rispettare la Legge e le proprie direttive.

A questa situazione, a dir poco confusa, si è aggiunto il fatto che alcune Regioni hanno legiferato autonomamente sull'entità della tassa di circolazione per i veicoli storici e ciò

del tutto in contrasto con le norme costituzionali, per cui anche la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia, imponendo a dette Regioni di uniformarsi alla misura determinata dalla legge nazionale (Legge 342/2000).

Di fronte al perdurare dell'incertezza, molti cittadini, seguendo le orme del precursore, il nostro socio dott. Piergiorgio Brandimarte di Roma, validamente seguito dall'ing. Dario Maria Di Bello di Perugia, hanno cominciato a tempestare di Interpelli le rispettive Direzioni Regionali delle Entrate e a impugnare presso le Commissioni Tributarie Provinciali gli avvisi di accertamento loro pervenuti circa il pagamento in misura ridotta delle tasse automobilistiche.

Le **sentenze** che si sono fin qui succedute, generalmente favorevoli ai ricorrenti, stanno determinando dei precedenti in giurisprudenza.

In casi, come quello qui esaminato, di incertezza di interpretazione della Legge, non è nostro compito dare suggerimenti. Quello che ci sentiamo tuttavia di affermare è che un appassionato, non tesserato ASI, che decidesse in autonomia, sussistendo naturalmente tutti i presupposti di cui all'Art. 63 L. 342/2000, di pagare la tassa di circolazione forfetaria potrebbe impugnare presso la Commissione Tributaria della propria Provincia un eventuale avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate ottenendo un esito a lui favorevole.